



Comune di Sovico

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione C.C. n° 6 del 04/06/2020



INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 - Definizione delle entrate
- Art. 3 - Regolamentazione delle entrate
- Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

TITOLO II – GESTIONE DELLE ENTRATE

- Art. 5 - Forme di gestione delle entrate
- Art. 6 - Soggetti responsabili delle entrate
- Art. 7 - Attività di verifica e di controllo
- Art. 8 - Attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali
- Art. 9 - Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali
- Art. 10 - Importi minimi
- Art. 11 - Sanzioni
- Art. 12 - Interessi
- Art. 13 – Rimborsi tributari
- Art. 14 – Compensazioni tributarie
- Art. 15 - Tutela giudiziaria
- Art. 16 - Forme di riscossione ordinaria
- Art. 17 - Forme di riscossione coattiva per avvisi di accertamento emessi al 31.12.2019
- Art. 18 - Accertamento esecutivo entrate tributarie
- Art. 19 - Accertamento esecutivo entrate patrimoniali
- Art. 20 – Riscossione coattiva
- Art. 21 – Interessi moratori riscossione coattiva
- Art. 22 - Costi di elaborazione e notifica atto di accertamento esecutivo
- Art. 23 – Rateizzazioni

TITOLO III – ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

A) INTERPELLO

- Art. 24 - Interpello
- Art. 25 - Istanza di interpello
- Art. 26 - Adempimenti dell'Ufficio nell'interpello
- Art. 27 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

B) AUTOTUTELA

- Art. 28 – Principi generali
- Art. 29 - Organi competenti per l'esercizio del potere di annullamento e di revoca d'ufficio
- Art. 30 - Casi e criteri di annullamento o di revoca d'ufficio

C) ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Art. 31 - Principi generali
- Art. 32 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione
- Art. 33 - Competenza

- Art. 34 - Avvio del procedimento
- Art. 35 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio
- Art. 36 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 37 - Istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni e verifiche
- Art. 38 - Atto di accertamento con adesione
- Art. 39 - Perfezionamento della definizione
- Art. 40 - Effetti della definizione
- Art. 41 - Sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione

D) RECLAMO – MEDIAZIONE

- Art. 42 - Reclamo-mediazione
- Art. 43 - Effetti dell'istanza di mediazione

E) RAVVEDIMENTO OPEROSO

- Art. 44 - Comunicazione di applicazione del ravvedimento operoso
- Art. 45 - Calcolo del ravvedimento operoso

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 46 - Disposizioni finali
- Art. 47 - Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446/97 e secondo i principi contenuti nel D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, ha per oggetto la disciplina generale delle entrate, anche tributarie, del Comune, come definite nel successivo art. 2.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, nonché a specificare le procedure, le competenze degli uffici e le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.
4. Non è inclusa, nella presente disciplina, la riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi, ed, in genere, ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3

Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare, entro la data prevista da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari relative alle entrate tributarie del Comune sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019 convertito in Legge n. 58/2019.

3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla Legge per ciascuno di essi e entro la data prevista da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di Bilancio ed, a tal fine, possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario nel rispetto dei suddetti termini temporali.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine suindicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si applicano le tariffe e le aliquote vigenti per l'anno precedente, salvo diverse disposizioni normative.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro la data prevista da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinati con apposita delibera entro la data prevista da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, in conformità ai parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano.
4. A decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere tariffarie relative alle entrate tributarie del Comune sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019 convertito in Legge n. 58/2019.

TITOLO II – GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 5

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e s.m.i:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali ai sensi di legge;
 - b) affidamento a terzi, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
 - 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 446/1997;
 - 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
 - 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
 - 4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 446/1997, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
4. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 6
Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i Responsabili dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.
2. Il Funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica finalizzate all'emissione dei provvedimenti di accertamento a far data dal 1 gennaio 2020, di irrogazione sanzioni, nonché le attività di riscossione ordinaria e coattiva del credito. Lo stesso appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle entrate accertate al 31.12.2019.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili delle attività connesse.

Art. 7
Attività di verifica e di controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata sono obbligati a provvedere al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, e del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 07/08/1990, n. 241, con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
3. In particolare, il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzando in modo razionale risorse umane e materiali e semplificando le procedure nell'intento di ottimizzare i risultati.
4. Prima di emettere il provvedimento sanzionatorio, il funzionario - quando non sussistono prove certe dell'inadempienza (anche se suscettibili di prova contraria) - può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi, nelle forme, a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge o regolamentare relativa a ciascuna entrata.
5. Coloro che hanno debiti nei confronti dell'Amministrazione comunale, derivanti dal mancato pagamento delle tariffe per la fruizione dei servizi comunali, per un importo complessivo superiore ad € 1.000,00, non possono accedere ai servizi stessi, fatte salve le diverse indicazioni, fornite dai servizi sociali dell'Ente, nei casi di particolare disagio economico o sociale.

Art. 8

Attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio. Presso l'Ufficio competente potrà, altresì, essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo dell'autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
3. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune determinare i termini e le modalità degli adempimenti connessi specificandole negli appositi regolamenti.

Art. 9

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, o dal concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi previsti dalla normativa. Inoltre gli atti di accertamento dei tributi o gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali devono contenere anche gli elementi previsti ai successivi articoli 18 e 19.
2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria per i quali, a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 7, risulti che sia stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi previsti dalla normativa e dal comma precedente.
3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere notificato al contribuente-utente tramite il Messo Comunale ovvero a mezzo del servizio postale o a mezzo PEC.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra il Comune e tale soggetto.

Art. 10 **Importi minimi**

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale deve effettuare per pervenire alla riscossione dell'entrata nonché degli oneri di riscossione, il versamento della stessa o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 10,00.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, per le entrate tributarie l'ufficio comunale non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.
4. Per il versamento delle entrate a titolo ordinario e/o spontaneo l'importo minimo al di sotto del quale non si effettua il pagamento è stabilito in € 2,00.
5. Per la Tassa Rifiuti (TARI) il limite di cui al precedente comma 4 è stabilito:
 - in euro 10,00 per versamento TARI annuale ordinaria;
 - in euro 2,00 per tassa rifiuti giornaliera.

Art. 11 **Sanzioni**

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, previste dai D.Lgs. n. 471, 472 e 473 del 18.12.1997, sono graduate con apposita deliberazione adottata ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le aliquote minime previste dai suddetti decreti legislativi.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 6.

Art. 12 **Interessi**

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi annui al tasso legale maggiorato di 2,5 punti percentuali.
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Articolo 13

Rimborsi tributari

1. Per tutti i tributi comunali i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto entro 180 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. In caso di mancata comunicazione entro detto termine al contribuente dell'esito dell'istanza, sull'istanza stessa si forma il silenzio-rigetto, contro il quale sono esperibili i rimedi di legge.
3. Nello stesso termine l'Ufficio può richiedere al contribuente ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso. In tale caso il termine di cui al comma precedente è interrotto e decorre nuovamente dalla data della richiesta.

Art. 14

Compensazioni tributarie

1. I contribuenti possono compensare il proprio credito con gli importi dovuti al Comune per il medesimo tributo.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.
5. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di importi dovuti al comune per i quali sia stata attivata la procedura di riscossione coattiva e per l'addizionale comunale all'IRPEF.

Art. 15

Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, il funzionario responsabile del Comune o il concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15.12.97, n. 446, è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, debbono farsi assistere da un professionista abilitato.

3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di un professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Art. 16

Forme di riscossione ordinaria

1. Il versamento delle entrate tributarie deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria del Comune ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPA), o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice.
2. Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento deve essere effettuato con le stesse modalità di cui al comma 1, con esclusione del sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. I regolamenti disciplinanti le singole entrate tributarie e patrimoniali debbono singolarmente prevederne le modalità di versamento che, in ogni caso, saranno ispirate a criteri di economicità, praticità e comodità di riscossione.

Art. 17

Forme di riscossione coattiva per avvisi di accertamento emessi al 31.12.2019

1. Per gli avvisi di accertamento emessi al 31.12.2019, la riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14/04/1910, n. 639, o con le procedure previste con D.P.R. 29/09/1973, n. 602, modificato con D.P.R. 28/01/1988, n. 43.
2. In mancanza di disposizione regolamentare delle singole entrate, la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali, anche nel caso di riscossione diretta da parte del Comune, potrà essere effettuata, ai sensi dell'art. 17 – comma 2 – del D.Lgs. n. 46/99, mediante ruolo esattoriale dal concessionario del servizio nazionale della riscossione, previo apposito accordo tra le parti.
Prima di procedere all'emissione dell'ordinanza ingiunzione ed alla eventuale iscrizione a ruolo, il responsabile dell'entrata, per le somme certe, liquide, ed esigibili e per le quali già la legge non fornisca disposizioni specifiche in materia, tenterà il recupero del credito mediante avviso bonario e previa comunicazione al servizio sociale per la verifica di eventuali interventi.
Fino all'emissione del ruolo, il responsabile del settore competente può concedere per le ingiunzioni emesse entro il 31.12.2019 la rateizzazione del debito, su richiesta motivata dell'utente, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso ed alle seguenti condizioni e limiti:
 - importo da corrispondere superiore ad euro 200,00.=-;
 - rata minima mensile pari ad euro 50,00.=-;
 - periodo massimo dilazionabile 24 rate mensili;

- rilascio di idonea garanzia a tutela del credito, qualora lo stesso sia complessivamente di importo superiore ad euro 5.000,00.=.

Per particolari situazioni di grave e permanente disagio sociale o economico, attestate dai servizi sociali dell'Ente, la dilazione di pagamento può essere concessa fino ad un massimo di anni 5.

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato sono dovuti gli interessi di rateizzazione previsti dalla legge o, in mancanza, nella misura legale.

Il mancato pagamento di una sola rata fa decadere il debitore dal beneficio della rateizzazione ed il responsabile dell'entrata provvederà alla riscossione coattiva per la quota di debito ancora dovuta.

3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario responsabile giustifichi con idonea motivazione l'opportunità e convenienza economica di tale procedura.
4. È attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15/12/97, n. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639. Per le entrate per le quali la legge prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602, modificato con D.P.R. 28/01/1988, n. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), D.Lgs. 15/12/97, n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
5. È stabilito in € 10,00 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate, ed al rimborso del Comune delle stesse.

Art. 18

Accertamento esecutivo entrate tributarie

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali emessi dal Comune e/o dai soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/1997, a partire dal 01/01/2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data, sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 che regola l'istituto dell'accertamento esecutivo.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in

base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

4. Gli atti di cui al comma 1 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso.

Art. 19

Accertamento esecutivo entrate patrimoniali

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 20

Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

Art. 21

Interessi moratori riscossione coattiva

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.

Art. 22

Costi di elaborazione e notifica atto di accertamento esecutivo

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore ai sensi di legge.

Art. 23

Rateizzazioni

1. Il presente articolo regola i presupposti e le modalità di rateazione dei pagamenti delle entrate comunali nella fase successiva all'emissione degli avvisi di accertamento dal 1.1.2020, fermo restando quanto previsto da norme di legge non derogabili.
2. Le somme divenute certe liquide ed esigibili a seguito emissione avvisi di accertamento, salvo quanto stabilito da discipline speciali, possono essere dilazionate su richiesta del debitore secondo le modalità di cui al presente articolo. I provvedimenti di rateazione sono subordinati alla precisa dimostrazione di uno stato di difficoltà economica che impedisca il pagamento in una unica soluzione. L'istanza è sottoposta al Responsabile dell'entrata o al soggetto affidatario della riscossione forzata, allegando idonea documentazione volta a dimostrare la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.
3. Il Funzionario responsabile della propria entrata, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di 60 rate mensili secondo il seguente schema:
 - 1) fino a 100 euro numero 2 rate mensili
 - 2) da euro 100,01 a euro 1.000,00 fino a 12 rate mensili
 - 3) da euro 1.000,01 a euro 6.000,00 fino a 24 rate mensili
 - 4) oltre 6.000,01 a 30.000 fino a 36 rate mensili
 - 5) oltre 30.000,01 fino a 60 rate

con rata minima mensile, ad eccezione del caso di cui al punto 1, pari ad euro 50,00;

con rilascio di idonea garanzia a tutela del credito, qualora lo stesso sia complessivamente di importo superiore ad euro 10.000,00.

4. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato sono dovuti gli interessi di rateizzazione previsti dalla legge o, in mancanza, nella misura legale.
5. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione, salvo che il medesimo provveda a versare quanto non pagato entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento di uno specifico sollecito.
6. Qualora intervenga la decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero debito non ancora sanato sarà immediatamente riscosso coattivamente in un'unica soluzione.

TITOLO III - ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

A) INTERPELLO

Art. 24 Interpello

1. L'istituto dell'interpello del contribuente in materia di tributi locali è disciplinato dall'articolo 11 della legge 27.07.2000 n. 212, successivamente modificato e integrato con D.lgs. 24.09.2015 n. 156.
2. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
3. L'istanza deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
4. L'istanza di interpello può essere presentata dai contribuenti e dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
5. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati.
6. L'istanza deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza

medesima, senza che a tali fini assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

7. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al protocollo dell'Ente oppure inviata a mezzo servizio postale mediante raccomandata o trasmessa per posta elettronica certificata.
8. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 25 Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere:
 - a) i dati identificativi compreso il codice fiscale del contribuente e dei soggetti di cui al sub g);
 - b) l'indicazione del tipo di istanza tra quelle previste dalla Legge n. 212/2000;
 - c) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni e comunicata la risposta;
 - g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato (la procura deve essere in calce, a margine o allegata all'atto).
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, e rilevante ai fini della risposta. Nel caso in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica non di competenza dell'amministrazione procedente, all'istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), g) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
4. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e c);
 - b) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11 comma 4 Legge n. 212/2000;
 - c) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - d) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi

compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o questionari comunque riferiti alla verifica di elementi incidenti sul rapporto tributario;

e) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Art. 26

Adempimenti dell'Ufficio nell'interpello

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dall'ufficio è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune. Per le istanze aventi ad oggetto l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie il termine è di centoventi giorni.
2. Quando non è possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, l'ufficio può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata, fornendo un congruo termine per adempiere. In tal caso il parere è reso entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La mancata presentazione della documentazione richiesta comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Art. 27

Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente.
3. Limitatamente al richiedente, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale nullità si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello.
4. L'ufficio può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.
6. Le disposizioni su riportate si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

B) AUTOTUTELA

Art. 28 Principi generali

1. Il Comune di Sovico, in attuazione dei principi dell'art. 50 della legge 27/12/97 n. 449 volti a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, applica nell'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie e non tributarie il potere di autotutela secondo i criteri desumibili dall'art. 2-quater del D.L. 30/09/94 n. 564 convertito con legge 30/11/94 n. 656 e dal Decreto del Ministero delle Finanze 11/02/97 n. 37.
2. Il potere di autotutela del Comune si esercita mediante:
 - l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca degli atti illegittimi, errati o infondati, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità;
 - l'applicazione del criterio di economicità sulla base del quale iniziare od abbandonare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie e non tributarie dell'Ente.
3. L'esercizio del potere di autotutela è finalizzato alla riduzione del contenzioso relativo a tutte le entrate dell'ente.

Art. 29 Organi competenti per l'esercizio del potere di annullamento e di revoca d'ufficio

1. Il potere di annullamento e di revoca degli atti illegittimi, infondati, errati o di atto definitivo spetta:
 - al Responsabile del settore tributario;
 - al Responsabile del settore al quale i singoli capitoli di entrata risultano affidati, con il Piano esecutivo di Gestione.
2. Le eventuali richieste di annullamento di atti avanzate dai contribuenti sono indirizzate ai soggetti di cui al comma precedente.

Art. 30 Casi e criteri di annullamento o di revoca d'ufficio

1. Il responsabile del procedimento di accertamento dell'entrata può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, fra i quali:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto della somma dovuta;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti, regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;

- g) sussistenza dei requisiti per fruire di riduzioni, esenzioni o altre agevolazioni, precedentemente negate;
 - h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.
2. Oltre ai casi previsti nei precedenti punti il responsabile può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga la inopportunità o mancata convenienza di coltivare la lite in base alla valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:
 - probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente o indirizzi giurisprudenziali consolidati;
 - valore della lite, costo della difesa, costo derivante da inutili carichi di lavoro e costo della soccombenza.
 3. Non si procede all'esercizio del potere di autotutela per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.
 4. Nell'attività di annullamento d'ufficio e di revoca di atti illegittimi o infondati è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso.
 5. Dell'eventuale annullamento di atti o revoca è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

C) ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 31 Principi generali

1. Il Comune di Sovico introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 32 Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'Istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli accertamenti sostanziali (di contestazione, di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi), non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
4. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

Art. 33 Competenza

1. Competente alla definizione è il Funzionario responsabile del tributo.

Art. 34 Avvio del procedimento

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, successivamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento ovvero dell'avvio di procedure ed operazioni di controllo.

Art. 35 Procedimento di iniziativa dell'ufficio

1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica o a mezzo PEC, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 36

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. precedente, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 37

Istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni e verifiche

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, può presentare all'Ufficio Tributi del Comune, con apposita richiesta in carta libera, istanza di accertamento ai fini dell'eventuale definizione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

Art. 38

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va

sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile dell'Ufficio o suo delegato.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 39

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale sulla base delle disposizioni di cui all'art. 23 del presente regolamento.

Art. 40

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 41

Sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto

e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.
5. Nel caso in cui il contribuente non provveda alla regolarizzazione con le modalità e nei tempi indicati, l'ufficio provvede ad avviare le procedure per la riscossione coattiva.

D) RECLAMO - MEDIAZIONE

Art. 42 Reclamo-mediazione

1. L'istituto del reclamo/mediazione è obbligatorio, ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, per gli atti di accertamento la cui sorte non superi € 50.000,00 (cinquantamila) e deve rappresentare una procedura volta all'esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria, nel tentativo di evitare l'instaurarsi del contenzioso.
2. Per determinare il valore della controversia di cui al comma precedente, occorre considerare ogni singolo atto notificato, considerando il solo importo del tributo, senza sanzioni, interessi e eventuale accessorio.
3. Sono escluse le controversie con valore indeterminabile, ad eccezione delle liti in materia catastale, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992.
4. In conformità all'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, anche con la proposta di rideterminazione della pretesa, cosicché la presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione, con sospensione dei termini di 90 giorni.
5. Poiché il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo, il procedimento di reclamo/mediazione è introdotto automaticamente con la presentazione del ricorso medesimo, purché presentato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto che si intende impugnare.
6. Al termine della proposizione del ricorso/istanza di reclamo-mediazione, si applicano le disposizioni relative alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

7. La sospensione dei termini per la presentazione del ricorso è finalizzata all'esame del reclamo e dell'eventuale proposta di mediazione, con l'obiettivo di evitare, in caso di esito positivo, che la causa sia portata a conoscenza del giudice tributario.

Art. 43

Effetti dell'istanza di mediazione

1. Il ricorso è improcedibile, in conformità al comma 2, dell'articolo 17-bis, pertanto la costituzione in giudizio del ricorrente può avvenire solo dopo che sia decorso il termine per lo svolgimento dell'istruttoria.
2. Accertata l'ammissibilità dell'istanza, l'ufficio competente verifica l'impossibilità di procedere all'annullamento dell'atto impugnato, ma la contestuale possibilità di procedere alla mediazione.
3. Nell'ipotesi in cui le parti pervengano ad un accordo, con accoglimento della proposta di mediazione da parte del competente ufficio comunale o con accettazione del contribuente della proposta formulata dall'ente impositore, deve essere redatto apposito verbale, con l'indicazione degli importi dovuti dal contribuente e le modalità di pagamento.
4. In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22, del D.Lgs. n. 546/1992.
5. Qualora l'ufficio proceda all'accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può comunque costituirsi in giudizio, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1, per avanzare pretese in ordine a quanto non concordato.
6. Al fine di instaurare il contenzioso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992.

E) RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 44

Comunicazione di applicazione del ravvedimento operoso

1. Il contribuente che intende avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, deve darne formale comunicazione all'ufficio tributi/entrate, presentando apposita istanza.
2. Per le entrate in autoliquidazione il contribuente deve indicare i conteggi eseguiti per la determinazione dell'ammontare versato.
3. Per le entrate per le quali il contribuente non è in grado di determinare l'importo da versare, il conteggio viene effettuato dall'ufficio tributi/entrate, su apposita istanza del contribuente.

Art. 45
Calcolo del ravvedimento operoso

1. Per sanare la posizione debitoria, il contribuente essere versare quanto dovuto, pagando contestualmente i seguenti importi:
 - a. la somma omessa;
 - b. l'importo della sanzione, calcolata in base alla tardività del versamento e della violazione commessa;
 - c. gli interessi maturati a giorni, calcolati al tasso legale in base al pro rata temporis, ossia in base ai tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46
Disposizioni finali

1. A far data dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga:
 - il Regolamento per la disciplina delle entrate approvato con deliberazione C.C. n. 67 del 28/12/1998 e s.m.i.;
 - il Regolamento per la disciplina dell'istituto dell'autotutela esercitata dall'amministrazione comunale in materia tributaria approvato con deliberazione di C.C. n. 68 del 28/12/1998;
 - il Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali approvato con deliberazione di C.C. n. 69 del 28/12/1998.
2. Le disposizioni del presente regolamento si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. Le citazioni ed i richiami di norme operati nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 47
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.